

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (*aliquota unica*)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,80%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 è dovuta e calcolata su tutte le fasce di reddito senza soglia di esenzione

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 5 - Versamento

1. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 (G.U. del 23/10/2007 n. 247).

Art. 6 – Rinvio a Disposizioni di Legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi.

Art. 7 – Delega di approvazione alla Giunta

Delega alla giunta a partire dal 2020, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, alla deliberazione di approvazione dell'aliquota e del regolamento entro il limite massimo di cui al precedente comma 1. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.